

rimandi costituiscono un circolo vizioso. Del resto sono giuste, sono sante le ragioni che informano la mia proposta; in una maniera o nell'altra, ne son certo, essi faranno strada nei diversi provvedimenti del Governo; e poichè ho piena fiducia nell'ingegno e nel cuore del ministro Baccelli, preso atto delle sue dichiarazioni, ritiro l'emendamento per non pregiudicarlo in una incerta votazione ed in una frettolosa discussione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14.

Chi lo approva sorga.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti):

Art. 16. Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 18. Entro novanta giorni dalla Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni ed ai Comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui all'articolo 22.

Art. 19. Finchè non sieno definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei Conti le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedersi o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 20. Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare del Regno od in un asilo infantile iscritto al Monte delle pensioni, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà per altro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti con le quote tontinarie e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 20 bis. Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per un delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° per la perdita della nazionalità italiana.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. A questo articolo proporrei un emendamento per sopprimere il 3° capoverso, nel quale è detto, che si perde il diritto alla pensione con la perdita della nazionalità italiana.

Una disposizione simile si trova nella legge sulle pensioni del 14 aprile 1864.

Ma nella legge ultima del giugno 1893 fu tolta questa disposizione e per ragioni culminanti che non starò a ripetere.

Leggo solo una parte della relazione:

« Confessiamo che non abbiamo saputo